

D.M. 9 aprile 2001 (1)

Modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti

(1) Pubblicato nella G. U. 25 giugno 2001, n. 145.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 129, comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della lingua blu, negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia Sharka, nonché interventi strutturali e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso il sostegno alla tracciabilità delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola;

Considerato che le modalità di attuazione degli interventi nei limiti dei tetti di spesa fissati dallo stesso art. 129, comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di individuare i criteri a cui si devono uniformare le regioni per la concessione degli aiuti volti al miglioramento strutturale e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu, influenza aviaria, flavescenza dorata e sharka, rinviando a separato provvedimento le modalità attuative degli interventi per la crisi agrumicola e l'encefalopatia spongiforme bovina;

Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1

Gli interventi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, di influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le modalità di seguito indicate:

1. Lingua blu negli allevamenti ovini.

a) *Area di intervento*: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni che hanno determinato gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e sorveglianza.

b) *Interventi finanziabili*:

1) costruzione o adeguamento di locali di ricovero esistenti, senza aumento della capacità produttiva, per proteggere le greggi nelle aree di maggiore esposizione e aggressività dell'insetto vettore (*culicoides imicola*);

2) i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive ed essere dotati delle necessarie attrezzature atte ad assicurare condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare l'ingresso dell'insetto vettore;

3) misure di prevenzione attraverso una capillare opera di informazione agli allevatori sulle razionali pratiche di conduzione per contenere l'espansione dell'infezione.

c) *Entità del contributo*:

1) fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori, entro 5 anni dall'insediamento (2);

2) fino al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui al punto 3, lettera b), nel limite del 5% dell'assegnazione.

2. Influenza aviaria.

a) *Area d'intervento*: focolai delle infezioni e territori limitrofi di rispetto e sorveglianza, delimitati dalla regione.

b) *Interventi finanziabili*.

1) Miglioramento delle strutture produttive, di trattamento della pollina ed impianti per lo smaltimento in ambito aziendale degli animali morti o abbattuti a seguito di provvedimenti sanitari, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacità produttive;

2) Adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacità produttive;

3) Adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;

4) Adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento n. 2092/91/CEE, integrato dal regolamento n. 1804/1999/CE 19 luglio 1999 del Consiglio ai fini delle produzioni biologiche;

5) Adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: art. 10, comma 7, e art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.

Le regioni stabiliscono le priorità in base alle richieste di intervento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio (3).

c) Entità del contributo.

1) Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (4).

3. Flavescenza dorata nei vigneti.

a) Area d'intervento: territori vitati, delimitati dalla regione in cui è stata dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento anche le estirpazioni indicate dalle regioni ed i corrispondenti reimpianti, accertati dalle regioni stesse anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria.

b) Interventi finanziabili:

1) estirpazione delle piante infette, comprese viti madri e barbatelle in vivaio senza l'obbligo di reimpianto;

2) reimpianto senza aumento di superfici, anche in aree diverse da quelle di estirpazione.

c) Spesa finanziabile:

1) fino a L. 4.000.000 per ettaro, per l'estirpazione senza reimpianto;

2) fino a L. 30.000.000 per ettaro, per l'estirpazione ed il reimpianto;

3) fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto;

4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio.

I predetti limiti di spesa possono essere aggiornati qualora si verificano notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell'intervento.

d) Entità del contributo:

1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri indicati al punto c).

e) Adempimenti particolari:

1) la spesa finanziabile per i reimpianti e i rimpiazzati è ammessa a contributo dalle regioni alle seguenti condizioni:

2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino piante infette e, purché situate nella stessa zona tipica di produzione;

3) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da infezioni in base alle vigenti norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;

4) che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari quando viene operata soltanto l'estirpazione senza reimpianto;

5) che siano state rispettate le razionali condizioni di profilassi prescritte dai servizi fitosanitari regionali e siano state rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

4. Infezioni di sharka nei frutteti.

a) Area d'intervento: territori delimitati dalla regione in cui è stata dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996.

b) Interventi finanziabili = misura dell'aiuto - entità del contributo:

1) per il risanamento delle aree frutticole colpite dall'infezione di sharka, si confermano i parametri contributivi e le modalità previsti dall'art. 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206.

c) Adempimenti particolari: i contributi sono concessi dopo la verifica della avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.

Per contenere la spesa entro la quota di stanziamento assegnata a ciascuna regione, i limiti contributivi stabiliti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206, possono essere variati in diminuzione con provvedimento regionale.

(2) Punto così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002 (G. U. 18 marzo 2003, n. 64).

(3) Il punto «b» (Interventi finanziabili) è stato così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002.

(4) Il punto «c» (Entità del contributo) è stato così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002.

Art. 2

Gli interventi stabiliti al precedente art. 1, sono integrativi e complementari di analoghe misure previste nei programmi regionali, predisposti ai sensi del regolamento n. 1257/99, nel quadro del sostegno comunitario di sviluppo rurale.

Art. 3

Alla ripartizione degli stanziamenti recati dall'art. 129, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvederà per ciascuna annualità sulla base dei fabbisogni di spesa accertati all'inizio di ciascun esercizio, a partire dal 2001.